

RG. 2788/2014
Rep. 1800
CP 13/13

TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA COTONI DI MILANO S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE E C.P.

Il Tribunale di Novara

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. F. Lomanna	Presidente
dott. G. Pascaone	Giudice rel. ed est.
dott. M. Valsecchi	Giudice

- Vista la proposta di concordato preventivo sopra indicata;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Udita la relazione del Giudice a ciò delegato;
- Visto il parere motivato depositato dal commissario giudiziale;
- Dato atto che in detto parere il commissario giudiziale si esprime favorevolmente all'omologazione del concordato e, d'altra parte, non segnala alcun fatto rilevante ex art. 173 LF o comunque tale, ad oggi, da incidere sulla fattibilità del concordato;
- Sentiti il debitore e il commissario giudiziale;
- Dato atto che la proposta stessa, nella fase dedicata alla votazione da parte dei creditori, ha ottenuto la maggioranza richiesta dall'art. 177 LF;
- Dato atto che nel termine fissato dalla legge nessuna opposizione all'omologazione risulta presentata;

OSSERVA

Compiute le verifiche preliminari inerenti alla ricognizione di tutti gli aspetti che ineriscono alla legittimità formale della procedura (la qualità di imprenditore assoggettabile alle procedure concorsuali, l'esistenza dello stato di crisi, la completezza della documentazione che deve accompagnare la domanda di concordato, il rispetto del termine per il deposito della somma prescritta per le spese della procedura, la regolarità delle operazioni di voto,



l'effettivo raggiungimento della maggioranza richiesta, la correttezza dell'esclusione dal voto, la validità ed efficacia dei voti espressi, l'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione a tutti i creditori dissenzienti), si procede all'esame della fattispecie concreta *sub iudice*.

In ordine a tale aspetto, deve rilevarsi che la società debitrice, operante nel settore tessile e facente parte del cd. Gruppo Bossi, dopo aver chiesto e ottenuto termine ex art. 161, co. 6, L.F., ha presentato un piano concordatario liquidatorio, fondato sulla cessione dei principali assets produttivi (magazzino casa, magazzino abbigliamento, macchinari e attrezzature) e sul realizzo dei crediti, al fine della soddisfazione integrale delle spese di procedura e dei debiti privilegiati, della soddisfazione percentuale dei debiti chirografari, suddivisi in due classi, a seconda della sussistenza o meno di garanzie di pagamento nell'ambito della procedura concordataria collegata Bossi, con conseguente previsione di pagamento rispettivamente al 5 e al 50%, entro due anni dall'omologa. A seguito della cessione del magazzino casa, autorizzata dal Collegio previo parere di esperto all'uopo nominato, è stata ricavata liquidità immediata per euro 100.000,00, nonché garanzia del pagamento di ulteriori euro 880.000,00 è da osservare, nella fattispecie attualmente *sub iudice*, che il parere del commissario, compiutamente esposto in sede di relazione ex art. 172 L.F., e ulteriormente ribadito nelle conclusioni ex art. 180 L.F. ha chiaramente indicato ai creditori e al Tribunale la sostanziale prevedibilità del rispetto del piano, con le relative tempistiche, nonché l'assenza di particolari criticità, prevedendo un abbattimento della percentuale di soddisfo dei crediti chirografari dal 5 al 3,7% per la prima classe e dal 50% al 37,2% per la seconda. Il CG ha, altresì, evidenziato la preferibilità della procedura di concordato preventivo rispetto all'alternativa fallimentare.

La domanda di omologa deve, pertanto, essere accolta.

Quanto alla nomina di uno o più liquidatori, può accogliersi la proposta della società di nominare un commercialista, individuato nel dott. Luca Novarese, che ha esposto per l'incarico un onorario inferiore a quello calcolabile in base ai parametri in uso presso l'Ufficio, attesa l'economicità.

Tutto ciò premesso, dato atto che si verte in ipotesi di procedimento "semplificato e in assenza di opposizioni",

Visto l'art. 180 l.fall.;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da Cotoni di Milano s.r.l. in liquidazione;



nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Luca Novarese, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato della liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;



il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, visti dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori; entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori; il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente; resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato; riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale; dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet del Tribunale.

Spese irripetibili.

Novara il 14 - 10 - 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Daniela CASONATO

Il Presidente
dott. Filippo Lamanna